COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI. MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE E DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

# Art. 17

## Indennità mensili per servizio d'istituto e di servizio penitenziario

A partire dal 1° gennaio 1976 la quota pensionabile dell'indennita' mensile per servizi d'istituto e dell'indennita' mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilita' previste dalle vigenti disposizioni. Nulla e' innovato alla disciplina relativa al computo delle indennita' di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Versione in vigore dal 22 maggio 1976, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza |
| Estremi | Legge 29 aprile 1976, n. 177 |
| Capo | IV — NUOVE NORME SULLA CONTRIBUZIONE E SULLA BASE PENSIONABILE Titolo I PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1976 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/collegamento-delle-pensioni-del-settore-pubblico-alla-dinamica-delle/art-17-indennita-mensili-per-servizio-d-istituto-e-di-servizio-penitenziario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it